

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

Raffineria di Milazzo S.C.P.A.

Autorizzazione Ministeriale n. DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018 modificata dal DEC-MIN-0000078 del 03/03/2021

Attività di controllo effettuata dal 27 settembre al 21 ottobre 2021

Data di emissione 04 febbraio 2022

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	5
2.1	Dati identificativi del Gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	8
4	Allegati	11

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del Gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al Gestore, diventano vincolanti per il Gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il Gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Sicilia.

Per ISPRA:

Ing. Michele Ilacqua	Ispettore AIA Nazionale
Ing. Giorgio Falleni	Ispettore AIA Nazionale in formazione (uditore)

Per ARPA Sicilia:

Dott.ssa Letteria Settineri	Responsabile UOS AERCA
Dott.ssa Caterina Coppola	CTP Chimico UOS AERCA
Dott. Emilio Scilipoti	CTP Chimico UOS AERCA
Ing. Giuseppe Arangiaro	CTP Ingegnere UOS AERCA

Il seguente personale ha svolto attività di verifica documentale in data 27 settembre 2021:

Michele Ilacqua	ISPRA
Giorgio Falleni	ISPRA
Letteria Settineri	ARPA Sicilia
Emilio Scilipoti	ARPA Sicilia
Giuseppe Arangiaro	ARPA Sicilia

Il seguente personale ha svolto la visita *in loco* nelle date 20/10/2021 e 21/10/2021:

Michele Ilacqua	ISPRA
Giorgio Falleni	ISPRA
Letteria Settineri	ARPA Sicilia
Emilio Scilipoti	ARPA Sicilia
Giuseppe Arangiaro	ARPA Sicilia

Il seguente personale di ARPA Sicilia ha svolto attività di campionamento acque reflue in data 15 novembre 2021:

Emilio Scilipoti
Caterina Coppola
Giuseppe Arangiaro

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del Gestore

Ragione Sociale: Raffineria di Milazzo S.C.P.A

Sede stabilimento: Contrada Mangiavacca – 98057 Milazzo (ME)

Gestore: Luca Amoruso

Referente Controlli AIA: Carmelo Raimondo

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: SI - ISO 14001 CERTIFICATO N. CERT-817-2004-AE-CIA-SINCERT del 25/02/2004.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1899>.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”, il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, con la lettera prot. 018/DIRGE/LA/cr del 29/01/2021, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario**, comprensiva di integrazione legata alla programmazione per il campionamento e le analisi prevista da ARPA Sicilia.

Con nota prot. 074/21/DIRGE/LA/cr del 30 aprile 2021, il Gestore ha inviato il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo si è svolta dal 27 settembre al 21 ottobre 2021.

Per via dell'emergenza COVID-19, l'ispezione ordinaria è stata condotta in modalità videoconferenza relativamente all'esame documentale, svolto in data 27/09/2021, e con sopralluogo in campo, effettuato nelle date 20/10/2021 e 21/10/2021.

In data 21/10/2021, dopo aver concluso il sopralluogo ed aver analizzato le criticità emerse nel corso della visita *in loco* e dalla documentazione visionata, l'attività di controllo è stata conclusa.

Successivamente, in data 17/11/2021, ARPA Sicilia ha effettuato attività di campionamento sulle acque reflue; in particolare sono stati prelevati campioni in uscita dallo scarico industriale S1, che raccoglie le acque derivanti dalle sezioni TAZ e TAP.

Le successive analisi non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti nel decreto autorizzativo in epigrafe, come è possibile osservare dal Rapporto di Prova allegato n. 202108658.02 del 13/01/2022.

È stata preliminarmente effettuata l'analisi documentale, analizzando quanto segue:

- a) DEC-MIN-172 del 11/05/2018;
- b) DEC-MIN-78 del 03/03/2021;
- c) DAP aggiornato al 30/06/2021;
- d) Procedimenti AIA in corso;
- e) Rapporto Annuale redatto dal Gestore relativo all'anno 2020;
- f) Comunicazioni pervenute dal Gestore dopo l'ultima verifica ispettiva;
- g) Altra documentazione pertinente (SGA ecc.).

Inoltre, con nota ISPRA prot. n. 48136 del 14/09/2021 di comunicazione di avvio dell'attività di controllo ordinario, è stato richiesto al Gestore di fornire la seguente ulteriore documentazione:

1. Atto di Nomina del Gestore e delega nel caso di altra persona che sarà presente in sua vece alla video conferenza di apertura;
2. Specificazione di indirizzo PEC relativo al Gestore se diverso da quello societario;
3. Foglio di calcolo della tariffa controlli pagata per il 2021;
4. Ultimo rapporto di audit rilasciato dall'Organismo di Certificazione;
5. Relazione sul performance test effettuato nel 2020 sugli impianti zolfo;
6. Sintesi dello stato di attuazione delle manutenzioni (in particolare installazione doppio fondo) effettuate sui serbatoi TK 21, TK 41, TK 43, TK 122, la cui messa fuori servizio è stata prevista per l'anno 2020 e sui serbatoi TK 5, TK 54, TK 64, TK 206, la cui messa fuori servizio è stata prevista per il 2021.

Il Gestore con nota prot. n. 142/DIRGE/LA/cr del 23/09/2021, ha fornito la documentazione richiesta.

In occasione del sopralluogo, è stata anche acquisita la seguente documentazione:

- Tabella rilievi per la verifica ISO 14001 di settembre 2020;

- Documentazione attestante l'iter di riesame AIA ID 82/11106;
- Certificati di calibrazione delle due sonde di livello della rete fognaria;
- Controlli spessimetrici del 2015, 2019 e 2021 ed emissione acustica del 2020 e 2021 per il TK 124; certificato di calibratura;
- Quadro sinottico dei serbatoi aggiornato a settembre 2021 e piano di messa fuori esercizio dei serbatoi per installazione doppio fondo;
- Soffiante 30-K-301: rapporto di prova;
- Schema elettrico SS150;
- Rapporti di emissione acustica serbatoi a fondo singolo;
- Rapporto con valori medi mensili di NO_x per il 2021;
- Analisi durante la rigenerazione del catalizzatore al camino E8 (HDT Reforming catalitico);
- Campagne di emissioni in atmosfera del 2020;
- Analisi dello scarico a mare di maggio 2021;
- Rapporti di taratura per pH, TOC e portata;
- Report water reuse primo semestre 2021;
- Rapporti SME e torcia;
- Schermate DCS;
- Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
- Allegato fotografico.

Dall'analisi della suddetta documentazione non sono emerse violazioni dell'atto autorizzativo vigente.

In sede di sopralluogo, è stato inizialmente verificato in sala controllo lo stato di esercizio degli impianti e l'applicazione della BAT 33 sul processo di dissalazione. Tutte le unità operative risultavano in normale funzionamento, fatta eccezione del reforming catalitico e dell'HDT1. Sono stati visionati i parametri di processo dei due apparecchi di dissalazione V15A e V15B asserviti all'unità operativa di distillazione atmosferica denominata Topping 4. Tali apparecchiature erano mantenute ad un livello di acqua ottimale per la resa di dissalazione (34%) e ad una temperatura di 130°, con tempi di residenza medi del grezzo intorno a 15-20 minuti.

Successivamente, è stata verificata la cabina di analisi composizione gas della torcia acida, che viene effettuata tramite lo strumento MAXUM II; tale torcia deve garantire un potere calorifico di target per ottenere un'efficienza di combustione del 98%. Il valore del potere calorifico viene determinato per calcolo sulla base della composizione rilevata dal gas cromatografo, ad eccezione dell'idrogeno che viene calcolato per differenza. Per quanto riguarda la torcia idrocarburica, invece, il Gestore ha dichiarato che allo stato attuale non viene effettuata alcuna determinazione in continuo della composizione.

Nei pressi della stessa zona in cui è collocata la torcia acida, è stata notata un'area recintata scoperta all'interno della quale erano depositati sul terreno asfaltato diverse tipologie di rifiuti, quali: tubazioni di metallo in evidente stato di ammaloramento, rottami ferrosi (alcuni contenuti all'interno di fusti, altri adagiati al suolo), big bags contenenti pneumatici fuori uso, catasta di legno di pallet, big bags e

fusti metallici chiusi di cui non si è potuto appurare il contenuto, sfalci di potatura e parti di scambiatori di calore a fascio tubiero. Tale area, non appartenente alle aree di deposito attualmente autorizzate all'interno del decreto in epigrafe, non presentava alcun tipo di cartellonistica che ne chiarisse la destinazione d'uso; inoltre, i rifiuti ivi depositati non presentavano alcuna etichettatura che ne riportasse il codice EER, la provenienza e l'eventuale pericolosità.

Successivamente, previa acquisizione dello schema semplificato della fase di rigenerazione del catalizzatore e del registro di manutenzione degli strumenti di cabina analisi, è stata visionata la cabina SME asservita al punto di emissione E8. L'unità operativa si trovava in fase di avviamento e le emissioni misurate erano 191,7 mg/Nm³ di CO, 6 mg/Nm³ di SO₂, 44 mg/Nm³ di NO e 11,85 mg/Nm³ di O₂.

Per quanto concerne lo stoccaggio dei prodotti idrocarburici, è stata verificata a campione l'attuazione delle prescrizioni PIC n. 110 e 113 del decreto in epigrafe riguardanti le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento e l'installazione dei doppi fondi. Nello specifico, è stata verificata l'avvenuta installazione del doppio fondo e l'impermeabilizzazione del bacino di contenimento sul serbatoio TK205 di capacità pari a 500 m³; è stata anche effettuata una verifica visiva dello stato del serbatoio di grezzo TK124, avente capacità di 100.000 m³, le cui guide del tetto risultano dotate di calze di copertura. Per quest'ultimo serbatoio il Gestore ha dichiarato che è prevista l'installazione del doppio fondo nel 2023.

Il sopralluogo ha riguardato anche l'area di deposito temporaneo dei rifiuti, costituita da due zone limitrofe, una destinata ai rifiuti non pericolosi e l'altra a quelli pericolosi. È stato accertato che tutti i rifiuti presenti fossero correttamente identificati con l'etichetta riportante il codice EER e le relative informazioni sul rifiuto (tipologia, provenienza, ecc.). Per la verifica della corretta gestione dei rifiuti, è stata anche presa visione dei registri di carico e scarico e non sono state rilevate criticità al riguardo.

Infine, per la verifica dell'attuazione del protocollo LDAR, sono stati richiesti chiarimenti al Gestore in merito alla riparazione di alcune sorgenti divergenti riscontrate in diverse unità operative; la mancata manutenzione, rilevata in fase di verifica documentale, derivava dal fatto che l'impianto si trovava precedentemente in esercizio. Al momento del sopralluogo tali riparazioni erano state completate.

3.2 *Risultanze e relative azioni da intraprendere*

In relazione all'attività di controllo effettuata nei giorni dal 27 settembre al 21 ottobre 2021, si stabiliscono le seguenti condizioni per il Gestore da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari:

Condizione n 1

Torcia acida

TORCIA ME 201 –ACIDA

Adegua lo strumento di misura gas-cromatografico MAXUM II al fine di permetterne anche la determinazione analitica della composizione di H₂, utilizzando ad esempio anche il gas di trasporto azoto entro il 2022.

Per quanto riguarda il calcolo del PCI (potere calorifico inferiore) risulta necessario derivarlo per ogni analisi gascromatografica del gas inviato in torcia e registrarlo, riportandone nel rapporto annuale gli scostamenti dello stesso dal valore 11MJ/Nm³ (fonte EPA 40 CFR 60.18); nel contempo

risulta altresì necessaria l'implementazione di un algoritmo di verifica del PCI in zona combustione secondo protocollo EPA 40 CFR 63.70. Durante le ore di esercizio della torcia con valore del P.C.I. inferiore a $11,8 \text{ MJ/Nm}^3$, si richiede di risalirne alle cause dandone opportuna comunicazione agli Enti di Controllo.

Torce idrocarburiche

Al fine di garantire il rispetto della prescrizione n. 30 del PIC relativo al DM 172/2018, “ *Le torce devono garantire un'efficienza di rimozione dei COV superiore al 98%. Le condizioni operative rilevate strumentalmente devono essere confrontate con le condizioni di progetto della torcia, per dimostrare l'efficienza di distruzione del gas.*” sarebbe opportuno analizzare in continuo la composizione dei gas inviati alla TORCIA ME 200- IDROC (lato Messina), e TORCIA ME 202 - NIC (lato Milazzo), mediante determinazione gas-cromatografica, determinandone il PCI analogamente a quanto riportato sopra per la torcia acida, essendo l'efficienza di rimozione COV del 98 % da garantire costantemente durante la normale operatività delle torce. A valle del computo del PCI in zona combustione sarebbe inoltre opportuno dosare il vapore smokeless in maniera automatica correlandone la quantità alla composizione rilevata per via gas-cromatografica.

Condizione n 2

Al fine di prevenire/limitare l'eventuale contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera si raccomanda di mettere fuori servizio nei tempi tecnici strettamente necessari per la installazione del doppio fondo i serbatoi TK 124 (100.000 m^3 di grezzo) e TK 60 (7000 m^3 di slop) la cui programmazione di messa fuori servizio per manutenzione è stata prevista nel 2023 per il TK 124 e nel 2022 per TK 60. Tale richiesta discende dagli esiti sul test (in condizioni non standard per il secondo anno consecutivo) con emissioni acustiche condotte nel 2021 sugli stessi, che riscontrano una attività corrosiva del fondo serbatoi molto alta con potenziale danno da corrosione dello stesso (Grado E). In alternativa, qualora non possa essere anticipata la messa fuori esercizio dei suddetti serbatoi rispetto alla pianificazione della manutenzione, si richiede di ripetere per entrambi i serbatoi i suddetti test con emissioni acustiche configurando lo stesso, nei tempi tecnici strettamente necessari per la determinazione di una possibile perdita, come riportato anche nella norma EEMUA 183 (*Prevention of tank bottom leakage A guide for the design and repair of foundations and bottoms of vertical, cylindrical, steel storage tanks*) cap. 5.2.2.4.(Acoustic Emission). Il Gestore dovrà comunicare tramite PEC all'Ente di Controllo l'avvio dei suddetti test con emissioni acustiche, nonché gli esiti di tali prove non appena disponibili.

Si richiede inoltre per i prossimi test da effettuarsi con emissioni acustiche per i serbatoi atmosferici, di eliminare i rumori intorno al serbatoio che non permettono di pervenire ai risultati finali in termini raccomandazioni sulle attività a seguire (“composite grade and recommendations”) soprattutto se le interferenze con rumori che interferiscono con il test si ripetono sistematicamente negli anni, in particolare tra due test consecutivi. Si raccomanda infine di integrare, qualora ritenuto necessario le indagini espletate con test di emissioni acustica con la metodica HOMC (Short Range Guided Waves Inspection) od equivalente per trarre informazioni in particolare sullo stato di corrosione (“annular ring”) nei pressi dell'attacco del mantello con il fondo serbatoio.

Inoltre, per effetto della visita *in loco* sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicate all'Autorità Competente con nota prot. n. 57785 del 02/11/2021.

In particolare (comma 3, art.29-*quattuordecies*, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

Durante il sopralluogo, vicino alla zona in cui è collocata la torcia acida, è stata notata un'area recintata scoperta all'interno della quale erano depositati sul terreno asfaltato diverse tipologie di rifiuti, quali: tubazioni di metallo in evidente stato di ammaloramento, rottami ferrosi (alcuni contenuti all'interno di fusti, altri adagiati al suolo), big bags contenenti pneumatici fuori uso, catasta di legno di pallet, big bags e fusti metallici chiusi di cui non si è potuto appurare il contenuto, sfalci di potatura e parti di scambiatori di calore a fascio tubiero. Tale area, non appartenente alle aree di deposito attualmente autorizzate all'interno del decreto in riferimento, non presentava alcun tipo di cartellonistica che ne chiarisse la destinazione d'uso; inoltre, i rifiuti ivi depositati non presentavano alcuna etichettatura che ne riportasse il codice EER, la provenienza e l'eventuale pericolosità.

Pertanto, è stata riscontrata la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. prescrizione n. 77 (pag. 127) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), secondo la quale “tutte le aree di stoccaggio rifiuti devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità massime stoccabili, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.”
2. prescrizione n. 95 (pag. 130) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), secondo la quale “qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere comunicata nel rapporto annuale.”

Per la violazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, ISPRA ha proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché provvedesse entro 30 giorni a quanto di seguito riportato:

- a) in relazione alla mancata identificazione dei rifiuti stoccati, in conformità alla prescrizione n. 77 del PIC, provvedere alla caratterizzazione, alla classificazione (secondo categoria EER) ed al corretto smaltimento dei rifiuti depositati nell'area recintata in questione e trasmettere ad ISPRA ed ARPA Sicilia documentazione inerente agli esiti sia della loro caratterizzazione che dello smaltimento/trattamento successivo;
- b) in relazione alla mancata identificazione di un deposito temporaneo di rifiuti, in conformità alla prescrizione n. 95 del PIC, qualora l'area recintata suddetta debba essere destinata al deposito temporaneo rifiuti, provvedere all'aggiornamento della scheda “B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti” ed all'adeguamento delle aree di deposito temporaneo, fornendo una relazione illustrativa delle azioni correttive eseguite con evidenza dell'origine della produzione dei rifiuti e della loro ulteriore gestione.

In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato formale atto di diffida al Gestore con nota prot. MATTM/121354 del 08/11/2021, acquisita da ISPRA al prot. n. 58969 del 08/11/2021, per l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento della non conformità accertata.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita *in loco*, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Data inizio attività di controllo	27/09/2021
Data visita in loco	20-21/10/2021
Data chiusura attività controllo	21/10/2021
Campionamenti	SI, in data 17/11/2021
Superamento eventuali diffide precedenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	SI, indicata nella nota ISPRA prot. n. 57785 del 02/11/2021.
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI, indicata nella nota ISPRA prot. n. 57785 del 02/11/2021.
Condizioni per il Gestore	SI, indicate nel presente rapporto.

4 Allegati

Allegato 1 Verbale di verifica documentale

Allegato 2 Verbale attestazione sopralluogo e chiusura attività di controllo

Allegato 3 Rapporto di Prova n. 202108658.02 del 13/01/2022